

Più chance per «salvare» l'azienda

Dal concordato in continuità ai prestiti-ponte, nuovi strumenti spingono le ristrutturazioni

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Paolo Rusconi

Favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi adottando nuovi strumenti operativi, semplificando le procedure, rendendole più efficienti e chiarendo i punti oscuri. Le novità introdotte dal decreto sviluppo (n. 83/2012, ora in fase di conversione alla Camera) in materia di procedure concorsuali sono numerose e assumono particolare rilevanza sotto molteplici prospettive. Gli interventi di modifica della legge fallimentare (Rd 267/1942) tendono, da un lato, a spingere l'imprenditore a denunciare tempestivamente la propria situazione di crisi e a tutelare lo svolgimento dell'attività anche in una fase negativa preservando il valore dell'azienda e, dall'altro, a migliorare gli strumenti di composizione delle crisi di impresa, i quali oggi - a dispetto del carattere liquidatorio originario - hanno un ruolo invece sempre più centrale nella risoluzione delle impasse. In sintesi, le principali innovazioni consistono:

a) nelle modifiche al contenuto delle relazioni del professionista nei piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, e degli accordi di ristrutturazione che - come già previsto in tema di concordato preventivo - devono attestare la veridicità dei dati aziendali;

b) nell'introduzione di una nuova norma che dovrebbe rendere più agevole accedere a nuovi finanziamenti per il debitore che abbia deciso di intraprendere la strada degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo;

c) nella regolamentazione del cosiddetto "concordato con continuità aziendale" e nella previsione di ulteriori ipotesi di atti non soggetti a revocatoria fallimentare.

Il concordato preventivo

Partiamo dall'analisi delle modifiche al concordato preventivo e dalla documentazione da produrre unitamente alla domanda. La nuova norma prevede che il ricorso debba essere corredato da un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria (il piano deve poi essere oggetto di attestazione da parte del professionista incaricato).

Anche se nella pratica sono già frequenti le proposte di concordato che stabiliscono la tempistica e la modalità di adempimento, l'introduzione di questo obbligo va condivisa, specialmente con riguardo ai concordati con cessione dei beni per i quali la vigente disciplina prevede che il tribunale possa - in assenza di indicazioni in tal senso da parte del debitore - determinare le sole modalità di attuazione.

Quanto, invece, alla relazione del professionista, una delle novità di maggior rilievo riguarda l'obbligo per il debitore di depositare una nuova attestazione tutte le volte in cui vengono apportate modifiche sostanziali alla proposta concordataria o al piano. L'obbligo vale anche per le proposte migliorative.

La legge non consente al debitore di proporre modifiche al concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto: l'obbligo della nuova attestazione consente ai creditori di esprimere il proprio voto facendo affidamento sulla relazione di un esperto indipendente che abbia attestato non solo la fattibilità del piano, ma anche la veridicità dei dati aziendali inseriti nella nuova documentazione. Peraltro, se vengono proposte dal debitore modifiche significative, il commissario non potrà non tenerne conto nella propria relazione, che dovrà essere, quindi, nuovamente predisposta.

Il Dl sviluppo ha poi previsto una forma particolare di pubblicità del ricorso per l'ammissione al concordato: il cancelliere deve depositare la domanda di concordato entro il giorno successivo alla data di presentazione del ricorso. In base all'articolo 168 della legge fallimentare, dalla data di deposito e pubblicazione della domanda nel registro imprese non possono essere né avviate né coltivate azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il debitore può - avvalendosi della facoltà attribuitagli dal Dl 83 decidere di procedere al deposito della sola domanda di ammissione, riservandosi il diritto di produrre in seguito la documentazione a corredo della domanda stessa.

Il check up delle novità

01 Indipendenza dell'attestatore

Come contrappeso al potere di designazione del professionista da parte del solo debitore, il decreto sviluppo (Dl 83/2012) stabilisce specifici requisiti che l'attestatore deve possedere e che sono volti ad assicurarne l'indipendenza di giudizio dal debitore e da chi ha interesse all'operazione di risanamento ed evitare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interesse rispetto alle società per cui è chiamato ad agire.



03 Prima la domanda, in seguito il piano

Il debitore può depositare la sola domanda di concordato, e può, al tempo stesso, riservarsi di produrre l'ulteriore documentazione in un secondo momento. Con questa domanda il debitore riesce a salvaguardare il patrimonio attraverso il blocco delle azioni esecutive e cautelari. In seguito, il debitore può abbandonare il concordato e depositare il ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.




05 Scioglimento dei contratti

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il debitore può essere autorizzato a sciogliersi dai rapporti contrattuali pendenti ovvero a sospenderne l'efficacia. Restano esclusi dalla nuova disciplina alcuni rapporti contrattuali, tra cui, i rapporti di lavoro subordinato e viene attribuito alla controparte del debitore il diritto a percepire un indennizzo.



02 Dati veritieri e certificati

Come già previsto per la procedura di concordato preventivo, il professionista che attesta i piani di risanamento così come i piani posti alla base degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve, tra l'altro, attestare la veridicità dei dati aziendali, ivi inclusi quelli extra contabili. Ad esempio: il portafoglio ordini, i contratti strategici per il risanamento dell'impresa e il rischio di potenziali sopravvenienze passive.



04 Un sostegno per andare avanti

Viene conferita dignità normativa al concordato in continuità volto alla prosecuzione dell'attività di impresa. Il piano può contemplare la sospensione per 12 mesi del pagamento dei creditori assistiti da garanzie reali ovvero da privilegio così come la liquidazione degli asset non strumentali. Sono previste, altresì, norme di favore per la prosecuzione dei contratti, ivi inclusi quelli con le pubbliche amministrazioni.



06 Prestito ponte prima dell'accordo

Nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, il debitore può accedere - dietro autorizzazione del Tribunale - ad ulteriore indebitamento, prededucibile ed eventualmente assistito da garanzie reali, a condizione che un professionista indipendente attesti che questi finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Questo può avvenire prima dell'accordo con i creditori.

